



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Area Affari
Generali e Legali
Centrale Acquisti

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Prot. 88323 (880) del 29/05/2018

Oggetto: G026_2018 - Determina di indizione di gara di appalto

G026_2018 - PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO A MEZZO ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER LE ESIGENZE DELLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE – IMPORTO COMPLESSIVO € 204.327,00 – CIG 7458602913

RUP: dott.ssa Maria Antonia Noce- Area Risorse Umane- Unità di Processo “Amministrazione Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici” - Dirigente Dott. Vincenzo De Marco

Struttura proponente: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti
Dirigente: Dott. Massimo Benedetti

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:
seguenti voci di progetto CO.04.01.01.02.05 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E DIRIGENTE

Allegati: 1) Relazione RUP; 2) CSA.

Tipologia di pubblicazione Integrale



IL DIRIGENTE

VISTO il d.lgs. 50/2016 “codice dei contratti” e relative “Linee Guida” ANAC;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;

VISTA la nota istruttoria prot. 78191 del 11/05/2018, a valere quale progetto da porre a base di gara ai sensi art. 23 c. 15 d.lgs. 50/2016;

VALUTATA, in ragione dell’importo, l’opportunità di indire l’appalto nella forma di procedura negoziata ex art. 36 d.lgs. 50/2016;

VISTO l’art. 1 c. 450 L. 296/2006 in tema di obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. per gli appalti di importo inferiore alla c.d. soglia comunitaria;

RITENUTA la propria esclusiva competenza in ordine alla procedura in oggetto:

tutto ciò premesso:

DETERMINA

- a) l’indizione di procedura negoziata ex art. 36 d.lgs. 50/2016, per *appalto a mezzo accordo quadro del servizio di somministrazione lavoro per le esigenze della Università’ degli Studi di Firenze – importo complessivo € 204.327,00 – CIG 7458602913* con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 d.lgs. 50/2016;
- b) di esperire la procedura a mezzo Richiesta Di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A. con invito a presentare offerta di tutti gli operatori economici iscritti alla categoria “*Servizi di Ricerca, Selezione e Somministrazione del Personale*”;
- c) di individuare i seguenti conti di imputazione finanziaria: CO.04.01.01.02.05 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E DIRIGENTE oltre che su eventuali singoli diversi conti di spesa che saranno individuati dalla strutture ordinanti nell’esecuzione dell’accordo quadro;
- d) la pubblicazione del presente atto e del bando di gara sul profilo web dell’Amministrazione www.unifi.it al link Bandi di Gara/Delibere a contrarre e sul link Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara/Informazioni sulle singole procedure, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016.

v.to il Servizio Finanziario
dott. Francesco Oriolo

f.to il dirigente
dott. Massimo Benedetti



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
RISORSE UMANE

Il Dirigente

Prot. n. 78191 del 11 MAG 2018

Alla Centrale Acquisti di Ateneo
Piazza S. Marco, 4
50121 Firenze

Oggetto : Stipula di una convenzione quadro per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per l'esigenze dell'Università degli Studi di Firenze

RELAZIONE

Responsabile Unico del Procedimento

Tenuto conto delle disposizioni introdotte dal nuovo CCNL del 19 aprile 2018, a rettifica della nota prot. n. 51899 del 27 marzo 2018, si trasmette la presente relazione rilasciata dalla sottoscritta Maria Antonia Noce - Area Risorse Umane-Unità di Processo "Amministrazione Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici", in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, incaricato con nota prot. 181962 del 5/12/2017.

Visto il Capitolato tecnico predisposto (Allegato 1) a firma del Dirigente dell'Area Risorse Umane e del RUP, da porre a base di gara ai sensi art. 32 c. 15 d.lgs 50/2016 si evidenzia:

durata dell'accordo

l'accordo si esaurirà automaticamente con il raggiungimento del corrispettivo massimo stabilito, e comunque, non oltre il compimento del secondo anno dalla data di stipula del contratto o dell'avvio dell'esecuzione del contratto, con facoltà della stazione appaltante di prorogare l'accordo per un massimo di mesi 4 (quattro), dopo la scadenza finale.

capienza massima dell'accordo quadro

Unità di Processo "Amministrazione Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici"
Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze
+39 055 2757329 - fax +39 055 2756345 | posta certificata: personale@pec.unifi.it
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480



il corrispettivo massimo raggiungibile, nel periodo di validità dell' accordo quadro, compresa la remunerazione dovuta all'Agenzia, ed eventuali oneri per la sicurezza, è pari a € 204.327,00 + IVA. Tale importo è comprensivo del periodo di estensione non superiore a mesi 4.

determinazione costo orario

Il corrispettivo a base di procedura, da riconoscere all'Agenzia di somministrazione è di €1,00 =/ora IVA esclusa, per ciascuna ora effettivamente svolta dal lavoratore somministrato, sul quale dovrà essere applicato il ribasso offerto dall'operatore economico aggiudicatario.

mansioni lavoratori somministrati

le mansioni richieste sono quelle previste dal vigente CCNL di comparto per il personale di **cat. C** posizione economica 1 (Area amministrativa; Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; Area socio-sanitaria; Area Biblioteche)

titolo di studio

qualificazione professionale e per la CATEGORIA C - diploma di scuola secondaria di secondo grado.

il contratto di appalto è "a misura".

conto di imputazione

La copertura finanziaria della spesa è assicurata dal budget anno - Settore Area Risorse Umane sulla seguente voce:

CO.04.01.01.02.05 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E DIRIGENTE

-CO.04.01.01.02.05.01.20 Attività di somministrazione € 87.569 ,00 annue *COAN 53820*

dati generali

- a) in considerazione della specificità del servizio si ritiene di dover vietare il subappalto della prestazione;
- b) l'appalto deve essere formalizzato come accordo quadro;
- c) qualora in costanza di rapporto intervengano nuove disposizioni legislative e/o contrattuali relative ad aspetti già disciplinati nell'accordo quadro, queste sostituiscono di diritto le previsioni pattizie e su richiesta e per tali aspetti l'accordo quadro è soggetto a revisione .

Si comunicano i requisiti di partecipazione



Requisiti di partecipazione:

- Possesso del certificato attestante l'autorizzazione Min. Lavoro ex art. 4 d.lgs. 276/2003;
- Avvenuta regolare esecuzione di almeno un contratto per servizi analoghi (per "servizi analoghi" si intenda: servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per conto di istituti universitari ed enti di ricerca pubblici o privati) di importo non inferiore ad € 80.000,00 IVA esclusa, oppure due contratti complessivamente per almeno € 150.000,00 IVA esclusa, oppure tre contratti complessivamente per almeno € 200.000,00 IVA esclusa, la cui esecuzione sia stata svolta nel triennio precedente alla data della lettera di invito.

Ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste nella documentazione di gara, ai requisiti migliorativi riportati nella tabella, verrà attribuito un punteggio determinato in base ai seguenti criteri:

CRITERIO/SUB-CRITERIO	PARAMETRO VALUTAZIONE	PT. MAX
1. PROGETTO TECNICO: dovranno essere esplicitate le modalità operative di espletamento del servizio oggetto dell'appalto		50
1.1. Metodologia di lavoro	La commissione valuterà i criteri e le metodologie individuate per la selezione e il reclutamento del personale, ai criteri di archiviazione, organizzazione informatizzata, selezione e aggiornamento.	40
1.2. Soluzioni adottate per la gestione delle emergenze	La commissione valuterà le soluzioni proposte dal concorrente per l'effettuazione di sostituzioni improvvise del personale somministrato.	10



2. STAFF TECNICO: dovrà essere indicata l'organizzazione della struttura operativa che il concorrente metterà a disposizione della stazione appaltante per la realizzazione dei servizi oggetto della presente gara d'appalto, nonché il nome del responsabile e di almeno un referente dell'incarico per la stazione appaltante.		5
2.1. attività professionale	La commissione valuterà l'attività professionale dei membri della struttura organizzativa in relazione alla attività di somministrazione di lavoro per conto di pubbliche amministrazioni e per conto di istituzioni universitarie pubbliche o private	5
3. BANCA DATI: numero di profili professionali riconducibili alla professionalità richieste già presenti nella banca dati del concorrente.		10
4. SEDE: disporre di almeno una sede operativa nel territorio provinciale di Firenze.		5

Clausola di sbarramento. Al fine di garantire che il servizio sia eseguito con alto livello qualitativo, considerato il contesto nel quale l'aggiudicatario del servizio andrà a operare, qualora la qualità complessiva del servizio offerto non totalizzi almeno 42 (quarantadue) punti su 70 la stessa sarà ritenuta insufficiente con esclusione del concorrente dalla gara e non si procederà all'apertura dell'offerta economica.

La Verifica di Conformità/Regolare Esecuzione secondo la normativa è attribuita al Responsabile Unico del Procedimento

Il capitolato tecnico è trasferito all'Ufficio preposto "Obiettivo Strategico" Centrale Acquisti per l'avvio della procedura di gara e conseguente contrattualizzazione. Per tali motivazioni e per quanto sopra esposto la Sottoscritta

DETERMINA

l'espletamento della procedura di appalto e la contrattualizzazione.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

il RUP

Dott.ssa M. Antonia Noce

M. Antonia Noce

Allegati:

- Capitolato tecnico

IL DIRIGENTE

(Dott. Vincenzo De Marco)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO
DETERMINATO, PER LE ESIGENZE DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE –CIG. 7458602913**

CAPITOLATO TECNICO

INDICE:

- ART. 1 - FINALITA' ED OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**
- ART. 2 - IMPORTO DELL' ACCORDO QUADRO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**
- ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**
- ART. 4 - ORARIO DI LAVORO**
- ART. 5 - TITOLO DI STUDIO RICHIESTO**
- ART. 6 - LUOGO DI LAVORO**
- ART. 7 - REQUISITI MINIMI**
- ART. 8 - ESCLUSIONE DEI CANDIDATI**
- ART. 9 - MODALITÀ DELLA SOMMINISTRAZIONE**
- ART. 10 - ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE**
- ART. 11 - CONDIZIONI DI LICITÀ**
- ART. 12 - CAUSE DI ASSENZA DEL LAVORATORE**
- ART. 13- INTERRUZIONE DELLA PRESTAZIONE**
- ART. 14- CONTESTAZIONI E AZIONI DISCIPLINARI**
- ART. 15 - COMPUTO DELLE ORE EFFETTUATE**
- ART. 16- RETRIBUZIONE ANNUA**
- ART. 17 - RESPONSABILI DELL'APPALTO**
- ART. 18 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**
- ART. 19- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**
- ART.20 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - CAUZIONI E GARANZIE**
- ART.21 - PENALI**
- ART. 22 - RECESSO DAL CONTRATTO**
- ART. 23 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 24 - ESECUZIONE IN DANNO E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA**
- ART. 25 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO**
- ART. 27 - CONTROVERSIE**
- ART. 28 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE DI CONTRATTO**
- ART. 29 - NORME DI RINVIO**



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

ART. 30 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 32 - RISERVATEZZA

**ART.33 - ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI E DEL
CODICE ETICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**



ART. 1 – FINALITÀ ED OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'appalto ha per oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze dell'Università degli Studi di Firenze, per lavoratori somministrati di categoria C/1- Comparto Università- da affidarsi per mezzo di accordo quadro ex art. 54 d.lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario (Agenzia di somministrazione) si impegna ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo previsto quale corrispettivo, ed entro il periodo di vigenza dello stesso.

I lavoratori somministrati non possono essere assegnati a funzioni direttive, né rappresentare l'Università nei rapporti con terzi soggetti.

Il luogo di lavoro è la sede dell'Unità Amministrativa dove il lavoratore somministrato presterà la propria attività.

ART. 2 - IMPORTO DELL' ACCORDO QUADRO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei termini di qualità e di prezzo di seguito dettagliati:

Critério	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30

Il corrispettivo a base di procedura, da riconoscere all'Agenzia di somministrazione è di €1,00 =/ora IVA esclusa, per ciascuna ora effettivamente svolta dal lavoratore somministrato, sul quale dovrà essere applicato il ribasso offerto dall'operatore economico aggiudicatario.

Requisiti di partecipazione:

- 1) Il possesso del certificato attestante l'autorizzazione Min. Lavoro ex art. 4 d.lgs. 276/2003;
- 2) Avvenuta regolare esecuzione di almeno un contratto per servizi analoghi (per "servizi analoghi" si intenda: servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per conto di istituti universitari ed enti di ricerca pubblici o privati) di importo non inferiore ad € 80.000,00 IVA esclusa, oppure due contratti complessivamente per almeno € 150.000,00 IVA esclusa, oppure tre contratti complessivamente per almeno € 200.000,00 IVA esclusa, la cui esecuzione sia stata svolta nel triennio precedente alla data della lettera di invito.

Ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste nella documentazione di gara, ai requisiti migliorativi riportati nella tabella, verrà attribuito un punteggio determinato in base ai seguenti criteri:

CRITERIO/SUB-CRITERIO	PARAMETRO VALUTAZIONE	PT. MAX
1. PROGETTO TECNICO: dovranno essere esplicitate le modalità operative di espletamento del servizio oggetto dell'appalto		50



1.1. Metodologia di lavoro	La commissione valuterà i criteri e le metodologie individuate per la selezione e il reclutamento del personale, ai criteri di archiviazione, organizzazione informatizzata, selezione e aggiornamento.	40
1.2. Soluzioni adottate per la gestione delle emergenze	La commissione valuterà le soluzioni proposte dal concorrente per l'effettuazione di sostituzioni improvvise del personale somministrato	10
2. STAFF TECNICO: dovrà essere indicata l'organizzazione della struttura operativa che il concorrente metterà a disposizione della stazione appaltante per la realizzazione dei servizi oggetto della presente gara d'appalto, nonché il nome del responsabile e di almeno un referente dell'incarico per la stazione appaltante.		5
2.1. attività professionale	La commissione valuterà l'attività professionale dei membri della struttura organizzativa in relazione alla attività di somministrazione di lavoro per conto di pubbliche amministrazioni e per conto di istituzioni universitarie pubbliche o private	5
3. BANCA DATI: numero di profili professionali riconducibili alla professionalità richieste già presenti nella banca dati del concorrente.		10
4. SEDE: disporre di almeno una sede operativa nel territorio provinciale di Firenze.		5

Clausola di sbarramento. Al fine di garantire che il servizio sia eseguito con alto livello qualitativo, considerato il contesto nel quale l'aggiudicatario del servizio andrà a operare, qualora la qualità complessiva del servizio offerto non totalizzi almeno 42 (quarantadue) punti su 70 la stessa sarà ritenuta insufficiente con esclusione del concorrente dalla gara e non si procederà all'apertura dell'offerta economica.

Il corrispettivo massimo raggiungibile, nel periodo di validità del presente accordo quadro compresa la remunerazione dovuta all'Agenzia, ed eventuali oneri per la sicurezza, è pari a € 204.327,00 + IVA. Tale importo è comprensivo del periodo di estensione del presente accordo non superiore a mesi 4.

Gli oneri di sicurezza sono pari a zero, in quanto le eventuali interferenze dovranno essere rilevate esclusivamente al momento dell'affidamento dei singoli contratti di somministrazione.



La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad affidare il servizio nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso.

I singoli contratti con i lavoratori somministrati non possono avere una durata superiore ad un anno.

Il prezzo offerto dall'Agenzia di somministrazione si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza e comprensivo di ogni onere. L'Università si impegna a corrispondere all'Agenzia di somministrazione, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dal contratto come esplicitato all'art. 16 del presente capitolato, sulla base delle ore richieste, nonché il margine di agenzia orario + IVA.

Il presente accordo quadro è da intendersi a misura.

Ai sensi art. 9 c. 28 D.L. 78/2010, l'importo annuo relativo alla somma dei contratti di somministrazione stipulati da tutte le unità amministrative dell'Ateneo non può superare la cifra pari a € 87.568,00.

ART. 3 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro si esaurirà automaticamente con il raggiungimento del corrispettivo massimo stabilito, e comunque, non oltre il compimento del secondo anno dalla data di stipula del contratto o dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare l'accordo per un massimo di mesi 4 (quattro), dopo la scadenza finale.

Tale proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale e l'operatore economico affidatario è obbligato ad accettare la proroga.

ART. 4 – ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro del prestatore di servizio potrà essere a tempo pieno (36 ore settimanali) o part-time.

L'articolazione dell'orario di lavoro, concordata con il direttore/ dirigente dell'Area ovvero della Struttura Amministrativa di Ateneo, è definita tenuto conto sia delle tipologie ed articolazioni orarie, che delle relative fasce di presenza obbligatoria, vigenti in Ateneo alla data di richiesta del personale in somministrazione.

Non è prevista la possibilità di svolgere ore di lavoro straordinario.

ART. 5 – TITOLO DI STUDIO RICHIESTO

Il titolo di studio minimo richiesto è il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

I lavoratori somministrati devono avere: buona conoscenza informatica, capacità di adattamento e flessibilità, capacità di comunicazione, buona capacità di risoluzione dei problemi, attitudine al lavoro di gruppo.

ART. 6 – LUOGO DI LAVORO

Il luogo di lavoro è la sede della Unità Amministrativa dove il lavoratore somministrato presta l'attività lavorativa.



L'aggiudicatario (Agenzia di somministrazione), dovrà dare atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della estensione e della natura dei locali dove il servizio dovrà essere effettuato, e di essere a conoscenza di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai locali stessi. Di conseguenza L'Agenzia di somministrazione non potrà sollevare alcuna obiezione per difficoltà che dovessero insorgere nel corso dell'espletamento del servizio. Inoltre l'Agenzia di somministrazione è tenuta al rispetto del d.lgs. 81/2008 e ss. mm e al rispetto del regolamento di Ateneo per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori.

ART. 7 – REQUISITI MINIMI

L'aggiudicatario dovrà mantenere per tutto il periodo di vigenza dell'accordo quadro il possesso del certificato attestante l'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4 d.lgs. 276/2003.

ART. 8 – ESCLUSIONE DEI CANDIDATI

L'Agenzia di somministrazione, in fase di selezione esclude i candidati che:

- hanno riportato condanne penali detentive definite per delitti non colposi, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza;
- sono stati destituiti, dispensati o licenziati da impiego presso la pubblica amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un pubblico impiego.

Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo.

ART. 9 – MODALITÀ DELLA SOMMINISTRAZIONE

L'Agenzia di somministrazione si impegna entro il termine di 48 ore dalla richiesta, fatte salve oggettive e motivate difficoltà di reperimento, di comunicare il nominativo del personale individuato e di inviare entro 10 giorni, se richiesto, il curriculum del lavoratore somministrato.

Nel corso del contratto, qualora il lavoratore somministrato non sia più gradito o le sue prestazioni lavorative non risultino adeguate, l'Università potrà chiederne la sostituzione senza che nulla l'Agenzia di somministrazione possa ulteriormente pretendere.

I prestatori di lavoro temporaneo individuati, saranno adibiti alle mansioni previste per le aree indicate dal vigente CCNL di comparto per i dipendenti dell'Università, ed in particolare:

per la CAT. C/1

- Area amministrativa-gestionale;
- Area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati;
- Area socio-sanitaria;
- Area biblioteche.

ART. 10 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE

L'Agenzia di somministrazione dovrà:

- esonerare l'Università da ogni responsabilità di carattere civile e penale inerente la condotta e la regolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto;



- provvedere all'immediata sostituzione del prestatore di lavoro temporaneo che, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, non abbia mostrato la necessaria attitudine all'espletamento dei compiti affidatigli o che non mantenga il requisito della condotta irreprensibile o si assenti dal servizio senza giustificato motivo;
- garantire al prestatore di lavoro temporaneo un trattamento economico-giuridico pari a quello cui hanno diritto i lavoratori di pari livello dell'Amministrazione;
- concordare con il lavoratore il periodo di fruizione delle ferie, come previsto dal CCNL comparto Università, verificando gli eventuali periodi di chiusura disposti dall'Ateneo in particolari periodi dell'anno (ad es. festività Natalizie o Pasquali, settimana del Ferragosto ecc.);
- dare immediata comunicazione alla sede di servizio e alla stazione appaltante dell'assenza del lavoratore (entro le ore 9:00 del giorno stesso);
- l'Agenzia di somministrazione e per esso il lavoratore somministrato dovrà attenersi a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

ART. 11 – CONDIZIONI DI LICITÀ

Il contratto di somministrazione di lavoro, stipulato tra l'Utilizzatore e l'Agenzia di somministrazione dovrà altresì riportare gli elementi di cui all'art. 33 del d.lgs. 81/2015.

ART. 12 – CAUSE DI ASSENZA DEL LAVORATORE

L'Università corrisponderà all'Agenzia il costo delle ore ordinarie effettivamente lavorate, come indicato all'art. 15 e 16 del presente accordo quadro.

Le festività infrasettimanali civili e religiose, ricadenti durante il periodo contrattuale verranno fatturate separatamente, con una gestione ad evento, alla stessa tariffa per l'ora ordinaria.

Ogni e qualsiasi onere derivante dal comportamento dell'operatore economico nella gestione del lavoro con i propri dipendenti, sarà a carico dello stesso, che si assume anche la responsabilità per i fatti negativi che ne possono derivare.

ART. 13- INTERRUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà provvedere alla immediata sostituzione del lavoratore.

La mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.

ART. 14- CONTESTAZIONI E AZIONI DISCIPLINARI

Le azioni disciplinari nei confronti del lavoratore somministrato verranno esercitate dall'Agenzia, come previsto dalla vigente normativa.

L'Ufficio dell'Unità Amministrativa dell'Università ove presta servizio il lavoratore in somministrazione, comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione.

L'Agenzia assume ogni onere derivante da impugnativa dei provvedimenti adottati.



ART. 15 – COMPUTO DELLE ORE EFFETTUATE

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro, il Direttore/Dirigente dell'Unità Amministrativa ove presta servizio il lavoratore sottoscriverà un'apposita scheda predisposta dall'Agenzia con l'indicazione delle ore lavorate nel mese, che dovranno corrispondere alle timbrature rilevate.

ART. 16- RETRIBUZIONE ANNUA

L'Agenzia di somministrazione s'impegna al pagamento diretto ai lavoratori della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria e posizione economica d'inquadramento.

Il trattamento economico è adeguato agli incrementi derivanti dalla stipula dei successivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale amministrativo del comparto Università.

ARTICOLO 17 - RESPONSABILI DELL'APPALTO

Per la regolare esecuzione del contratto l'operatore economico aggiudicatario, prima dell'inizio dello svolgimento dei servizi, deve mettere a disposizione dell'Università, per tutto il periodo del contratto, un referente tecnico e un referente amministrativo, segnalando al direttore dell'esecuzione del contratto i rispettivi numeri di telefono fisso, mobile e indirizzo di posta elettronica.

Si precisa che:

Il referente tecnico dovrà essere sempre rintracciabile, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, e sarà incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto ai servizi; l'Università si rivolgerà direttamente a tale referente per ogni necessità di natura tecnica che dovesse sorgere durante l'espletamento dei servizi. Tutte le comunicazioni formali inerenti alle suddette necessità saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'operatore economico aggiudicatario; quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal referente sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'operatore economico aggiudicatario. A tale scopo l'operatore economico affidatario, oltre al nominativo, dovrà fornire specifica indicazione di reperibilità

Il referente amministrativo dovrà essere rintracciabile nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 17.00; l'Università si rivolgerà a tale referente per la gestione delle fatture e per ogni aspetto di natura amministrativa.

Tutte le comunicazioni formali trasmesse ai suddetti referenti si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'operatore economico aggiudicatario; quanto sarà dichiarato e sottoscritto dai referenti, sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'operatore economico aggiudicatario.

In caso di impedimento dei referenti, l'Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia alla Stazione appaltante direttore dell'esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

Art. 18 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

L'Agenzia di somministrazione si impegna al pagamento diretto al lavoratore somministrato della retribuzione dovuta in base al CCNL del comparto Università, vigente alla data della missione, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per legge, che saranno indicati mensilmente nella fattura emessa dall'Agenzia.

Le prestazioni saranno fatturate mensilmente sulla base della apposita scheda disciplinata all'art.15. Le prestazioni previste nel presente accordo quadro saranno pagate successivamente previa presentazione di fattura da parte dell'Agenzia di somministrazione, e successivamente alla verifica della rispondenza di quanto fatturato con la scheda suddetta e all'attestazione della regolarità del servizio prestato.

La stazione appaltante procederà al pagamento previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (certificato DURC) e verifica fiscale di legge ("Agenzia delle Entrate - Riscossione").

Si precisa che qualora l'Università si avvalga di più lavoratori somministrati, determina la soglia per le verifiche "Agenzia delle Entrate - Riscossione" la somma delle singole fatture emesse mensilmente sul presente contratto.

Pertanto, l'Agenzia dovrà emettere singole fatture per unità amministrativa ma, sulle stesse, dovrà essere indicato l'importo complessivo fatturato nel mese, relativo al presente appalto.

L'Agenzia, ricevuta l'autorizzazione, emette fattura intestata all'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla fattura PA (IPA-5F1SMO), e provvede all'invio del documento all'Università, con annotazione del relativo codice CIG, ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie", assolvendo in tal modo agli obblighi previsti all'art. della medesima, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

L'Area Servizi Economici e Finanziari, ricevuta la fattura, provvede all'emissione del mandato di pagamento.

Le fatture sono soggette al regime dello "split payment" ai sensi della L. 190/2014, art. 1 co. 629, lett. b).

L'Università, nel rispetto della procedura sopra esposta, dispone, ai sensi e per gli effetti della L. 231/2002, e successive modifiche ed integrazioni, il pagamento a 45 giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura elettronica.

ART. 19 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Agenzia di somministrazione assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010 n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane SpA. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Dovrà altresì essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Agenzia assicura, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.



ART.20 – DEPOSITO CAUZIONALE

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve costituire a favore dell'Università degli Studi di Firenze la cauzione prevista dall'art. 103 d.lgs. 50/2016.

ART.21 – PENALI

Il mancato ed ingiustificato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente capitolato e negli atti di gara darà luogo all'applicazione di una penale, come descritta nel presente articolo, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni.

Nel caso di ritardo e sostituzione del prestatore di lavoro rispetto ai termini previsti, si provvederà ad applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera di euro 100,00, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni.

Negli altri casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi previsti a carico dell'Agenzia si applicherà una penale fino al 20% della fatturazione del mese di riferimento.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a mezzo PEC, indicante il termine entro cui ovviare all'infrazione contestata, alla quale l'Agenzia appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio di UNIFI, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicare.

UNIFI procede, a seguito dell'assunzione di provvedimento definitivo di applicazione della penale, al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sulla fattura relativa alle prestazioni rese e/o avvalendosi della cauzione definitiva. È ammessa, su motivata richiesta dell'impresa appaltatrice, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile alla stessa oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse di UNIFI. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'impresa appaltatrice. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Responsabile del Procedimento.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea dei servizi se non espressamente richiesto da UNIFI.

Con l'accettazione del presente Capitolato, l'Impresa autorizza UNIFI ad operare la compensazione tra le somme dovute a titolo di penalità/risarcimento danni ed il corrispettivo dovuto, ai sensi dell'art. 1252 del Codice Civile; pertanto tutte le penali la cui applicazione è prevista e disciplinata dal presente capitolato, sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 3 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente appaltante a causa dei ritardi.



Le penalità sono comunicate all'Agenzia in via amministrativa, mediante PEC, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

E' riconosciuta all'Agenzia la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni, con istanza, corredata dei documenti necessari a comprovare le ragioni ritenute giustificative della non applicabilità delle penali.

Le istanze devono essere presentate non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale l'Università di Firenze comunica all'Impresa la determinazione di applicare le penali per le inadempienze contestate, ovvero comunica l'avvenuta emissione del certificato di pagamento in acconto o del saldo, con applicazione di penali.

Costituiscono motivo di spostamento dei termini delle prestazioni, quelli connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione ed accettati dalla Stazione Appaltante, purché l'Agenzia provveda, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, ad inoltrare specifica comunicazione.

Qualunque fatto della Stazione Appaltante che obblighi l'Impresa a sospendere il servizio o a ritardarlo, può costituire motivo per lo spostamento dei termini.

Non possono essere contestate penalità in relazione ad inadempienze determinate da cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante-

ART. 22 - RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 159/2011, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile, con le modalità di cui all'art. 109 del Codice.

In ogni caso l'operatore economico aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore della Stazione appaltante.

L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

È fatto divieto all'aggiudicatario di recedere dal contratto con la stazione appaltante.

ART. 23 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità e conseguenze indicati all'art. 108 del Codice.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali quali a titolo esemplificativo: arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, difetti nell'esecuzione del contratto, esecuzione non conforme ai requisiti minimi prescritti nel presente capitolato o comunque per colpa dell'operatore economico aggiudicatario;
- a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza o alle norme relative agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali in materia relativa alle retribuzioni o altre posizioni simili;



- qualora nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario sia intervenuta l'emaneazione di un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui alla vigente normativa antimafia;
- ove sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'esecuzione del contratto;
- per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- in ogni caso di manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- ove sia accertato l'avvenuto subappalto in violazione del divieto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- in caso di perdita da parte dell'operatore economico aggiudicatario, dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- in caso di utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di cui l'affidataria sia venuta a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatole in particolare per quanto attiene il rispetto della privacy così come disposto dal d.lgs. 196/2003;
- in caso di mancato adeguamento del corrispettivo ove sia intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, come meglio specificato all'art. 1 c. 7 D. L. 95-2012 c.d. "spending review 2" convertito in L. 135-2012.
- **In caso di sopravvenute disposizioni normative e/o contrattuali che non consentano alla Stazione appaltante il ricorso al lavoro in somministrazione.**

A seguito della risoluzione contrattuale l'operatore economico aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa insorgere a favore della stazione appaltante la facoltà di affidare il servizio all'operatore economico che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell'operatore economico per il fatto che ha determinato la risoluzione.

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso di intraprendere qualsiasi azione legale che la legge preveda al fine di tutelare i propri diritti.

ART. 24 – ESECUZIONE IN DANNO E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

Il presente servizio non può essere per nessun motivo sospeso, abbandonato, non eseguito o eseguito parzialmente.

In caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione, anche parziale, del servizio da parte dell'operatore economico aggiudicatario la stazione appaltante procederà, previa diffida a mezzo PEC, alla richiesta di immediata riattivazione dello stesso fatto salvo il risarcimento dei danni subiti nonchè l'applicazione delle penali contrattuali previste.



La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni che per qualsiasi motivo non siano state rese dall'operatore economico aggiudicatario con addebito dell'intero costo sopportato e dell'eventuale danno.

Per la rifusione dei danni, la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore originario, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

In caso di fallimento e delle altre ipotesi previste dall'art. 110 del codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto: l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 25 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita di cauzione a titolo di risarcimento dei danni.

E' vietata la cessione a terzi, anche parziale, del contratto, sotto comminatoria della immediata risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causate alla stazione appaltante.

In ogni caso le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al soggetto esecutore non avranno effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 187/91, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra non sussistano i requisiti di cui alla normativa antimafia.

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo comporta la risoluzione *ipso jure* del contratto, con escussione della garanzia prestata e salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della stazione appaltante.

ART. 26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO.

E' vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dell'appalto, senza previo esperimento delle procedure di cui all'art. 106 del codice.

ART. 27 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della fornitura non darà mai diritto all'appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura.

Tutte le controversie relative al contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via bonaria amministrativa.

Qualora non risulti possibile definire la controversia in sede amministrativa, la stessa sarà deferita



alla cognizione del Giudice Ordinario del Foro di Firenze.
E' esclusa la clausola compromissoria.

ART. 28 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE DI CONTRATTO

La stipula del contratto è effettuata in forma elettronica ai sensi art. 32 c. 14 del codice.

Tutte le spese inerenti e conseguenti, strettamente connesse al presente servizio, sono a carico dell'Agenzia di somministrazione.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese di pubblicazione della procedura

Parimenti sono a carico dell'Agenzia di somministrazione tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del relativo contratto.

ART. 29 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia al Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi di Firenze, nonché alle norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, nonché alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al d.lgs. 50/2016 per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

ART. 30 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di discordanza tra le norme legislative e regolamentari, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti dallo stesso richiamati, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:

- 1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- 2) contratto di appalto;

In tale eventualità, compete al R.U.P. fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi, fermo restando il diritto dell'operatore economico affidatario, in caso di ritardo, di formulare tempestivamente le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme regolatrici dell'appalto.

ART. 31 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

Al momento dell'aggiudicazione il titolare del soggetto aggiudicatario dovrà indicare il responsabile del trattamento dei dati in questione.

ART. 32 - RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 196/2003, si informa che tutti i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione della stessa e saranno trattati mediante supporto sia cartaceo, sia magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è un onere, pena l'esclusione dalla gara. L'interessato gode dei diritti di cui



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

all'art. 13 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della stazione appaltante.

L'operatore economico aggiudicatario è altresì tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire il trattamento dei dati personali nonché i diritti delle persone fisiche e degli altri soggetti secondo quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto, prima della stipula del contratto, gli incaricati del trattamento dei dati della stazione appaltante.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa agli incaricati del trattamento.

L'operatore economico aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere i dati dalla stessa acquisiti in ragione della attività di cui è aggiudicataria, né altrimenti utilizzarli per la promozione e la commercializzazione dei propri servizi. Gli unici trattamenti ammessi sono quelli previsti e disciplinati dal bando di gara e dai documenti contrattuali.

ART. 33 - ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI E DEL CODICE ETICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

L'appaltatore, in ottemperanza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE e del Codice Etico (reperibili sul sito <http://www.unifi.it/vp-2344-statuto-e-normativa.html>) quale parti integranti del contratto, sebbene non allegati, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dai suddetti codici, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

L'appaltatore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare, se richiesta, all'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

L'impresa aggiudicataria informerà e formerà adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss. mm e al rispetto del Regolamento di Ateneo per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori.

Firenze, li 2018

IL RUP

Dott.ssa M. Antonia Noce



IL DIRIGENTE

Dott. Vincenzo De Marco

